



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE CIVILE
PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati

Dott. Barbara Vacca **Presidente**

Dott. Emanuele Picci **Giudice**

Dott. Maria Cecilia Branca **Giudice rel.**

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della **LIQUIDAZIONE CONTROLLATA** del sovraindebitato

nel procedimento **R.G. n. 84/2023**

Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 15 settembre 2023 da [REDACTED], assistito e difeso dall'avv. FLAVIO VITALI (C.F. [REDACTED])

- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII nonché la relazione redatta dall'OCC ex art. 269, comma 2, CCII contenente valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

- considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali *ex artt.* 1, 2 e 268 CCII trattandosi di persona fisica, titolare di pensione di anzianità di Euro 1.664,00 mensili circa, che si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di € 45.000,00 circa (alla data di redazione della relazione particolareggiata) il patrimonio di cui dispone è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni;
- considerato infatti che esso consta, all'attualità, della sola pensione di anzianità sopra menzionata;
- considerato altresì che il debitore risulta essere, a fronte dello stato di famiglia versato in atti, unico componente del proprio nucleo familiare, non avendo alcun valore giuridico la dichiarazione sottoscritta dal figlio, peraltro maggiorenne;
- ritenuto di dovere precisare che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assumono rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore. Di conseguenza la determinazione dei limiti di reddito compete al Giudice tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare e la durata della procedura non è nella disponibilità del debitore, dovendosi la stessa mantenere aperta fin quando non siano esaurite le attività liquidatorie;
- rilevato peraltro che le attività liquidatorie e la formazione dello stato passivo competono esclusivamente al nominando liquidatore, che dovrà provvedere ad aprire conto corrente intestato alla procedura, e che potrà effettuare pagamenti solo ed esclusivamente dietro apposita e specifica autorizzazione rilasciata dal giudice delegato;
- dato dunque atto dell'attuale collocazione del debitore in immobile concesso in comodato d'uso e ferma la necessità che il Tribunale valuti le condizioni attuali del debitore (non potendo dunque assumere rilievo il riferimento al canone di locazione e alle spese che in futuro il debitore potrebbe dovere versare, quantificati in Euro 800,00 mensili), ferma la possibile successiva rideterminazione a seguito di mutamento delle condizioni familiari di cui il debitore e il nominando liquidatore dovranno dare pronta informazione, si ritiene congruo lasciare nella piena disponibilità del debitore l'intero reddito da pensione, al netto della somma di Euro 250,00 mensili per dodici mensilità, che dovrà essere corrisposta alla procedura;
- ritenuto peraltro, sul punto, di dovere onerare il nominando Liquidatore di verificare se il figlio del debitore risiede stabilmente presso il debitore, se frequenta effettivamente la scuola indicata e se la madre provvede o, quantomeno, concorre al mantenimento;

- rilevato che il debitore ha dichiarato di avere a disposizione la somma di Euro 14.000,00 ed ha “offerto” di mettere detta somma a disposizione della procedura. Precisato tuttavia che, a fronte del carattere generale della procedura di liquidazione controllata, non rileva la volontà del debitore in tal senso, sussistendo un vero e proprio obbligo dello stesso di mettere a disposizione della procedura tutti i beni, mobili ed immobili, ad eccezione di quanto indicato dal Tribunale;
- ritenuto peraltro di dovere dare fin da ora indicazioni circa l’arco temporale in cui debba o possa avvenire l’apprensione della quote di pensione da parte della procedura, non essendo riproposto nel Codice della Crisi quanto già previsto dagli artt. 14 quinquies e 14 undecies l. 3/12. Alla luce di quanto già affermato da recente e condivisibile giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Bologna del 29 novembre 2022 e Tribunale Verona) è opportuno fare riferimento alla nuova disciplina dell’esdebitazione, che agli artt. 278 segg. CCII, consente al debitore di ottenere l’esdebitazione anche in corso di procedura, purché siano decorsi almeno tre anni dall’apertura della procedura. Nel caso della liquidazione controllata, peraltro, è possibile che la pronuncia sia emessa ex officio, ai sensi dell’art. 282 CCII, a differenza di quanto avviene nell’ambito della liquidazione giudiziale, a fronte della previsione dell’art. 281, comma 2, CCII. Dunque, “... se è vero che la procedura può certamente proseguire finché tutti i beni non sono liquidati e – nel caso di redditi futuri – fino a quando è possibile acquisirli, si deve tuttavia rilevare che, qualora il debitore ottenga l’esdebitazione, l’apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell’attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento”, (cfr. Trib. Bologna cit.);
- ritenuto opportuno precisare (non risultando condivisibili gli assunti contenuti nel ricorso e nella relazione particolareggiata sul punto) che, a mente di quanto previsto dall’art. 6 CCII, il compenso per le prestazioni rese dal Gestore dell’OCC, purché determinato entro la misura di legge, costituisce spesa prededucibile mentre il compenso spettante al legale del debitore per l’assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall’art. 6 CCII e non risultando peraltro necessaria l’assistenza tecnica per presentare la domanda, con la conseguenza che il credito professionale del legale dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammesso in base ai criteri di legge;
- osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che il Gestore già nominato risulta essere iscritto all’albo di cui all’art. 356 CCII e che non risultano sussistenti motivi per provvedere alla sua sostituzione;
- visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII

P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

di

NOMINA

Giudice Delegato la dott. MARIA CECILIA BRANCA

Liquidatore il Gestore già incaricato dall'OCC, la dott.ssa ESTER CASTAGNOLI (C.F.

ORDINA

al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore possa trattenere per le necessità familiari l'intero importo della retribuzione come attualmente percepita, al netto dell'importo di € 250,00 mensili per dodici mensilità che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore è il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
il versamento immediato nel conto corrente della procedura della somma di Euro 14.000,00 o della maggior somma nella disponibilità del debitore;

AVVERTE

Il debitore che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-*bis*, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo tenendo conto di quanto indicato in parte motiva e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;

- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione

AVVERTE IL LIQUIDATORE

- che** ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
- che** si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
- che** eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
- che** terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
- che** dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
- che** in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

ORDINA

- che** a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.

DISPONE

- che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che, ove

il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Così deciso a Forlì,
nella camera di consiglio del 28 settembre 2023.

Il Presidente
dott. Barbara Vacca

Il Giudice rel. ed estensore
dott. Maria Cecilia Branca